



Roma, 1 febbraio 2007

Circolare n. 14/2007

Oggetto: Funzione Pubblica – Liberalizzazioni.

Com'è noto, il secondo pacchetto sulle liberalizzazioni approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì 25 gennaio è costituito da un decreto legge, in corso di pubblicazione sulla G.U., e da un disegno di legge che nelle prossime settimane inizierà l'iter di approvazione al Parlamento. Sicuramente tali provvedimenti tengono parzialmente conto anche delle istanze di semplificazione da tempo avanzate dalla Confetra e da ultimo nell'Assemblea Pubblica dello scorso 24 gennaio.

Il decreto legge contiene norme di diretto interesse per i consumatori, alcune disposizioni d'interesse del mondo produttivo quali lo snellimento delle procedure amministrative per l'avvio di nuove imprese, nonché modifiche alla disciplina per intraprendere alcune attività economiche, tra le quali quella di autoscuola.

Più corposo del decreto risulta essere il disegno di legge che tra l'altro prevede l'abolizione di elenchi, albi e ruoli, tra cui l'elenco interprovinciale delle imprese di spedizione di cui alla legge n.1442/1941, nonché la soppressione del Pubblico Registro Automobilistico.

Relativamente alla legge 1442, il testo della disposizione, tuttora non ufficiale, lascia perplessi in quanto limitato alla sola soppressione dell'elenco e non diretto a un aggiornamento organico della legge. Non si capisce inoltre se la licenza di Pubblica Sicurezza sia stata soppressa o meno per le imprese di spedizione.

La Confetra è quindi intervenuta sulla Presidenza del Consiglio e sui Ministeri competenti per chiedere che la versione definitiva del provvedimento escluda espressamente l'applicazione del Testo Unico di Pubblica Sicurezza per le imprese di spedizione, fermo restando che per gli altri aspetti sarà necessario intervenire in sede di discussione parlamentare del disegno di legge.

Si fa riserva di informare tempestivamente sugli sviluppi della questione.

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno
D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Art. 3

Attività di intermediazione commerciale e di affari

1. Sono considerate attività intermediazione commerciale e di affari le seguenti:
 - a) agente di affari in mediazione;
 - b) agente immobiliare;
 - c) agente d'affari;
 - d) agente e rappresentante di commercio;
 - e) mediatore marittimo;
 - f) spedizioniere;
 - g) raccomandatario marittimo.
2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente alla Camera di Commercio competente per territorio, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.
3. Le Camere di Commercio, verificano il possesso dei requisiti di legge degli esercenti le attività di cui al comma 1, ed iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.580 e successivo regolamento di attuazione, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
4. Per l'attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n.39.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d'affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero crediti ed ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l'applicazione dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, recante Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

6. Per l'attività di agente o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 18 dicembre 1986 n.86/653/CEE, è soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
7. Per l'attività di mediatore marittimo, è soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n.478.
8. Per l'attività di spedizioniere, è soppresso l'elenco autorizzato di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
9. Per l'attività di raccomandatario marittimo, è soppresso l'elenco interprovinciale di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
10. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 60 giorni sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, ABI e ruoli di cui ai commi precedenti nonché le modalità relative alla nuove procedure di iscrizione.